



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO 5 EDILIZIA E URBANISTICA

PATRIMONIO E DEMANIO

Ispettorato Edilizio

Prat. n. 32/2018

Prot. n. 82787

Ord. n. 453

Civitavecchia 20/09/2018

IL DIRIGENTE

VISTE

le **Relazioni Tecniche** prot. n. 66196 del 20/07/2018, prot. 69517 del 01/08/2018 e prot. 75559 del 23/08/2018, redatte dal personale dell'Ispettorato Edilizio, a seguito di sopralluogo effettuato congiuntamente al personale del Comando di Polizia Locale in data 17/07/2018, dalle quali si evince che, presso l'attività commerciale "Restaurant Tex Mex – Steak House" sita in **Viale Garibaldi n. 13**, posta al di sotto della cosiddetta "Terrazza Guglielmi", distinta in catasto al Foglio n. 22 particella n. 310 sub. 502 ricadente nel Piano di Recupero "U" Centro Storico ai sensi della Deliberazione C.C. n° 289 del 21/03/1990, di proprietà della Sig.ra **Arriga Maria** ed in locazione alla **Soc. FAR WEST di De Matteis Denise** sono state accertate opere edilizie prive di titolo abilitativo, consistenti in:

- a) N. 1 insegna pubblicitaria (lato Viale Garibaldi);
- b) N. 1 tenda parasole (lato Viale Garibaldi);
- c) N. 1 unità esterna climatizzatore (lato Piazza della Vita);

VISTO che

il Comando di Polizia Locale con R.G.P.G. n. 183/1-2018 prot. n. 68225 del 27/07/2018 ha trasmesso il verbale per adempimenti art. 27 ultimo comma del DPR n. 380/2001, relativo agli illeciti edilizi compiuti presso l'attività commerciale ad insegna "Restaurant Tex Mex – Steak House" sita in Viale Garibaldi n. 13, di proprietà della Sig.ra Arriga Maria nata a Civitavecchia il 01/10/1941 ed ivi residente in Via Terme di Traiano n. 155 ed in locazione alla Soc. " FAR WEST di De Matteis Denise" con sede in Via Pietro Nenni n. 18 - Civitavecchia;

CONSIDERATO che

il complesso immobiliare di Viale Garibaldi, contraddistinto dai civici dal n. 1 al n. 19, posto al disotto della cosiddetta “Terrazza Guglielmi” di proprietà del Comune di Civitavecchia risulta gravato dai vincoli di seguito elencati:

- **tutela dei beni culturali** ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (parte seconda) apposto con D.M. Beni Culturali del 23.07.1988 “**Forte Michelangelo**”;
- **tutela dei beni paesaggistici** di cui al D.Lgs 42/2004 (parte terza) ai sensi:
 - dell’ art. 134 co 1, lett. A apposto dal D.M. del 22.05.1985 individuato dal P.T.P.R. come “**bene d’insieme fascia costiera**”, regolato dall’art. 8 delle N.A. del P.T.P.R.;
 - dell’ art. 134 co 1 lett. B apposto dall’art. 142 co 1, lett. A del D.Lgs medesimo, individuato dal P.T.P.R. come “**protezione delle fasce costiere**”, regolato dall’art. 33 delle N.A. del P.T.P.R. (Costa mare);
 - dell’ art. 134 co 1 lett. C ed in particolare ai sensi dell’art. 136 co 1 lett. C del D.Lgs 42/2004, individuato dal P.T.P.R. come “**centri e nuclei storici**” regolato dall’art. 43 delle N.A. del P.T.P.R.

VISTO che

ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della legge n° 241/90, questa Amministrazione ha trasmesso agli interessati, comunicazione di avvio del procedimento con nota prot. 66870 del 24/07/2018;

RILEVATO che

le opere di cui trattasi, così come riportato nelle richiamate relazioni tecniche di accertamento Ispettivo Edilizio prot. n. 66196 del 20/07/2018, prot. 69517 del 01/08/2018 e prot. 75559 del 23/08/2018, rientrano nell’art. 3 comma 1 lett. b del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (interventi di manutenzione straordinaria) e sono indicate nel conseguente titolo abilitativo ai sensi dell’art. 6 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (C.I.L.A.), pertanto risultando prive di idoneo titolo edilizio abilitativo sono in violazione dell’art. 6- bis comma 5 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.

Tutte le opere sopra citate, eccetto la tenda parasole, essendo prive di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e del D.P.R. 31/2017, risultano in violazione anche dell’art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004.

RITENUTO che

per quanto sopra esposto, di dover ingiungere ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. alla **rimozione delle opere abusive** indicate nella presente Ordinanza ed il ripristino originario dei luoghi ai sensi dell’art. 167 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004.

VISTO

- il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. ;
- il D.Lgs n. 42/2004;
- la Legge Regionale n. 15/2008 e s.m.i.;
- l'art. 107 comma 3 lett. g) del D.Lgs. 267/2000;
- il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio 5 Edilizia e Urbanistica Patrimonio e Demanio prot. 84391 del 09/10/2017.

ORDINA

- Alla Sig.ra **Arriga Maria** nata a Civitavecchia il 01/10/1941 ed ivi residente in Via Terme di Traiano n. 155;
- Alla **Soc. FAR WEST di De Matteis Denise** con sede a Civitavecchia in Via Pietro Nenni n. 18;

per le ragioni in narrativa che si intendono integralmente trascritte e riportate, quali parti integranti e sostanziali della presente Ordinanza di provvedere, a proprie cure e spese, alla **rimozione delle opere abusive** in premessa indicate, poste in questo Comune in Viale Garibaldi n. 13, nonché al ripristino dello stato originale dei luoghi, entro il termine perentorio di **giorni 90 (novanta)** con effetto dalla data di notifica del presente Atto.

AVVISA

- che in caso di inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza:
 - si provvederà alla rimozione d'Ufficio con addebito delle spese all'inadempiente.

INFORMA

- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR del Lazio ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della notifica.

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga notificata:
 - Alla Sig.ra **Arriga Maria** nata a Civitavecchia il 01/10/1941 ed ivi residente in Via Terme di Traiano n. 155;
 - Alla **Soc. FAR WEST di De Matteis Denise** con sede a Civitavecchia in Via Pietro Nenni n. 18;

- che la presente Ordinanza venga trasmessa:
 1. Alla Regione Lazio – Area Vigilanza Urbanistica – Edilizia e contrasto all’abusivismo - Via del Giorgione n. 129 – 00147 Roma
(pec : vigilanza.contrasto.abusivismo@regione.lazio.legalmail.it);
 2. Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio;
(pec: mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it);
 3. Al Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia, poiché incaricato all’osservanza del presente provvedimento;
 4. Al Servizio 5 Edilizia e Urbanistica, Patrimonio e Demanio – Ufficio Autorizzazione Paesaggistica.

Il Dirigente
Arch. Lucio CONTARDI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI